C della direzione generale dell'agricoltura per quanto riguarda le altre restituzioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il vicepresidente Mansholt riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'uso fatto dell'autorizzazione prevista nell'articolo 1 e alle difficoltà constatate nella fissazione e nella modifica delle restituzioni di cui sopra. Egli sollecita eventualmente orientamenti complementari della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore immediatamente. Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1967

recante autorizzazione in materia di fissazione dell'integrazione per i semi oleosi e dei prelievi nei settori dell'olio d'oliva e dei cereali

(67/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 162, secondo comma,

Visto il regolamento interno della Commissione, e in particolare l'articolo 27,

Considerando che l'integrazione per i semi oleosi e i prelievi nei settori dell'olio d'oliva e dei cereali devono essere fissati entro termini che possono essere estremamente brevi; che è pertanto opportuno assicurare che, salvo quando la Commissione ritenga di dover deliberare collegialmente in merito alla fissazione dell'integrazione e dei prelievi, questi possono essere adottati da un membro della Commissione o, se impedito, da un alto funzionario della direzione generale dell'agricoltura che agisce a nome e sotto la responsabilità della Commissione nell'ambito degli orientamenti generali di cui la Commissione stessa controlla l'osservanza,

DECIDE :

Articolo 1

1. La Commissione autorizza il vicepresidente Mansholt a fissare e a modificare, a nome della Commissione, e sotto la responsabilità della stessa,

a) l'integrazione per i semi oleosi prevista nell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi,

b) i prelievi previsti

— negli articoli 13, 14, 15 e 18 del regolamento n. 136/66/CEE,

— negli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia,

c) i prelievi e la tabella dei supplementi previsti negli articoli 13, 14 e 15 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è devoluta, in caso d'impedimento del vicepresidente Mansholt,

a) al direttore generale dell'agricoltura e, in caso d'impedimento di quest'ultimo,

b) al direttore generale aggiunto dell'agricoltura e, in caso d'impedimento di quest'ultimo,

c) al direttore della direzione B della direzione generale dell'agricoltura.

Articolo 2

Il vicepresidente Mansholt riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'uso fatto dell'autorizzazione prevista nell'articolo 1 e alle difficoltà constatate nella fissazione dell'integrazione, dei prelievi e della tabella dei supplementi di cui sopra. Egli sollecita eventualmente orientamenti complementari della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore immediatamente. Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN